



CITTÀ DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'oro al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026/2029 E TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026. PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **VENTISETTE**, del mese di **APRILE** alle ore **21.00** nella solita sala delle riunioni, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ASTESANO MAURO	SINDACO	X	
ARNAUDO MAURO	CONSIGLIERE	X	
AIMAR MIRIANA	CONSIGLIERE	X	
BIMA MARICA	CONSIGLIERE	X	
GIORDANO CARLO	CONSIGLIERE	X	
GHIO VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
GERBAUDO MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	X	
STRANO MARINO	CONSIGLIERE	X	
BELLIARDO LIVIA	CONSIGLIERE	X	
EINAUDI LUISELLA	CONSIGLIERE	X	
BELTRAMO CHIARA	CONSIGLIERE	X	
AGNESE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
FALCO DIEGO	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	13
		Totale Assenti:	0

Assiste quale Segretario Comunale **MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti **ASTESANO Mauro** nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI gli atti adottati da ARERA, ed in particolare:

- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com";
- la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;

- la delibera n. 480/2025/R/Rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTI INOLTRE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

DATO ATTO che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Dronero e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade;
- seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

ESAMINATO il PEF 2026-2029, allegato A) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante;

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del predetto Piano Economico Finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all’elaborazione del piano economico finanziario;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, termine slittato al 31 luglio in ossequio al disposto dell’art. 1 co. 677 della L. 199/2025;

RICHIAMATO quindi il predetto PEF 2026-2029, il quale espone per l’anno 2026 un costo complessivo di € 882.890,00;

DATO ATTO che la ripartizione del suddetto costo tra quota fissa e quota variabile è la seguente (allegato B):

-Totale componenti di costo fisso:	€ 276.424,00
-Totale componenti di costo variabile:	€ 606.466,00

CONSIDERATO CHE:

- le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e dalla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- l'Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l'insieme dei costi da coprire ed i potenziali rifiuti prodotti;
- la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata quantificando il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche;
- alle utenze domestiche è stato addebitato il 75% dei costi FISSI e alle non domestiche il restante 25% come anche per i costi VARIABILI;
- le tariffe sono state elaborate utilizzando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, in misura uguale agli anni precedenti;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C) della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2026, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2025, rispetta il limite di crescita (attualmente il valore massimo ammissibile è pari al 9,6%);

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento ai sensi del comma 663, art. 1, L. 147/2013;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30 giugno 2026;
- seconda rata: 2 dicembre 2026 stante il disposto dell'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del DL 30/04/2019 n. 34 convertito dalla L. 58/2019, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2026;

PRECISATO CHE, da quest'anno è prevista la possibilità effettuare il versamento della TARI mediante Pago Pa, rimanendo comunque sempre valida l'opzione di utilizzo del modello di pagamento gratuito F24;

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21.09.2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- in base al decreto 01.07.2020 del MEF, articolo 2, comma 3, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24;
- la delibera ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'istituzione di componenti perequative per:
 - la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- la delibera ARERA del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un'ulteriore componente perequativa per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno. Per l'anno in corso l'importo della predetta componente risulta essere pari a 6 euro/utenza;

DATO ATTO, infine, che con deliberazione consiliare n. 15 assunta nella seduta odierna si è provveduto all'integrazione del Vigente Regolamento per la disciplina della TARI mediante l'inserimento di uno specifico articolo relativo al bonus sociale;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 10 ottobre 2012, n. 174 e s.m.i.;

- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, pervenuto in data 27/04/2026 ed acclarato al protocollo di questo Ente al n. 8968 (verbale n. 62 del 24/04/2026);

Con votazione espressa in forma palese e con n. 13 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti, su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario (PEF) anni 2026-2029, allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato C) della presente deliberazione, sulla base dei costi risultanti dall'allegato B), per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5% oltre alle componenti perequative previste da ARERA con deliberazioni n. 386/2023/R/RIF e n. 133/2025/R/RIF;

6) di provvedere al riconoscimento del bonus sociale rifiuti, agli utenti domestici aventi diritto, così come disposto dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/Rif;

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno in corso:

- prima rata: 30 giugno 2026
- seconda rata: 2 dicembre 2026
- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2026;

8) di precisare che, da quest'anno è prevista la possibilità di effettuare il versamento della TARI mediante Pago Pa, rimanendo comunque sempre valida l'opzione di utilizzo del modello di pagamento gratuito F24;

9) di dare atto che, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2026, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

10) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

DOPODICHE'

Con successiva votazione espressa in forma palese e con n. 13 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti, i medesimi componenti il Consiglio Comunale deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 al fine di procedere con l'emissione del ruolo e con la bollettazione a carico dei contribuenti.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
ASTESANO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 - Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
-

COSTI FISSI E VARIABILI 2026

COSTI FISSI

CG	CSL	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	€	61.395,00
CC	CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€	86.414,00
CC	CGG	Costi generali di gestione	€	32.577,00
CK	Amm.	Ammortamenti	€	37.504,00
CK	Acc.	Accantonamenti	€	20.339,00
CK	R	Remunerazione del capitale investito netto	€	24.948,00
CG	COnew	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - COnew	€	12.732,00
	RC	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	€	-1.073,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	€	18.505,00
	1/DTAC	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 (negative)	€	-16.917,00
		Totale	€	276.424,00

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

Totale superficie		UtENZE	Quota	Superficie	
Mq	751.955,14	Domestiche	79,12 %	Mq	594.917,26
		Non domestiche	20,88 %	Mq	157.037,88

Totale costi		UtENZE	Quota	Importo	
€	276.424,00	Domestiche	75,00 %	€	207.318,00
		Non domestiche	25,00 %	€	69.106,00

COSTI VARIABILI

CG	CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€	109.424,00
CG	CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€	33.603,00
CG	CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€	203.856,00
CG	CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€	277.998,00
AR	ARSC	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(ARa + ARsc, a)	€	-48.616,00
	RC	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	€	- 483,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	€	57.604,00
	1/DTAC	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 (negative)	€	-25.376,00
	TV->TF	Quota di TV da trasferire alla TF perché fuori range (negativa)	€	-1.544,00
		Totale	€	606.466,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

Tipo	Quantità rifiuti (Kg)	%
Rifiuti da raccolta differenziata	2.205.913,00	
Rifiuti da raccolta indifferenziata	647.080,00	
Totale rifiuti	2.852.993,00	100,00 %
Domestiche	1.961.431,64	68,75 %
Non Domestiche	891.561,36	31,25 %

Totale costi		UtENZE	Quota	Importo	
€	606.466,00	Domestiche	75,00 %	€	454.849,50
		Non domestiche	25,00 %	€	151.616,50

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2026

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,80	€ 0,29715	0,60	€ 56,78266
2	0,94	€ 0,34915	1,40	€ 132,49286
3	1,05	€ 0,39001	1,80	€ 170,34797
4	1,14	€ 0,42344	2,20	€ 208,20307
5	1,23	€ 0,45687	2,90	€ 274,4495
6 o più	1,30	€ 0,48287	3,40	€ 321,76838

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,56	€ 0,31058	4,60	€ 0,78228
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	€ 0,23848	3,50	€ 0,59521
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,51	€ 0,28285	4,20	€ 0,71425
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	€ 0,4215	7,21	€ 1,22613
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,38	€ 0,21075	3,10	€ 0,52719
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,96	€ 0,53242	7,90	€ 1,34347
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,20	€ 0,66552	9,85	€ 1,67509
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	€ 0,59897	8,88	€ 1,51013
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	€ 0,5546	8,20	€ 1,39449
10	OSPEDALI	1,07	€ 0,59342	8,81	€ 1,49823
11	UFFICI, AGENZIE	1,07	€ 0,59342	8,78	€ 1,49313
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,74	€ 0,4104	6,04	€ 1,02716
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	€ 0,54905	8,15	€ 1,38599
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	€ 0,61561	9,08	€ 1,54414
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	€ 0,46032	6,81	€ 1,15811
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	€ 0,98719	14,58	€ 2,47947
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	€ 0,60451	8,95	€ 1,52204
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	€ 0,45477	6,76	€ 1,14961
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	€ 0,60451	8,95	€ 1,52204
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,50	€ 0,2773	4,07	€ 0,69214
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	€ 0,30503	4,50	€ 0,76527
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,79	€ 1,54733	22,84	€ 3,88417
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,91	€ 1,61389	23,86	€ 4,05763
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,65	€ 1,46969	21,37	€ 3,63418
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	€ 1,12029	16,55	€ 2,81449
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	€ 0,85408	12,60	€ 2,14276
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,59	€ 1,99101	29,38	€ 4,99636
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	€ 0,86518	12,82	€ 2,18017
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,50	€ 1,9411	56,78	€ 9,65601
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,04	€ 0,57678	8,56	€ 1,45571

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.